



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LA MORRA

plessi di La Morra – uffici – Monforte d'Alba, Barolo e Novello

Via Carlo Alberto n.6 – 12064 La Morra (CN) – tel. 0173/50251

C.F. 91021000046 C.M. CNIC81900X

www.ic-lamorra.edu.it e-mail cnic81900x@istruzione.it cnic81900x@pec.istruzione.it



Data e prot.: vedi signature

Circolare n. 18 bis

A tutto il personale dell'Istituzione scolastica

e,p.c., Al DSGA

Al RSPP

Al RLS

Al Medico Competente

Sito /Rientriamo a scuola

Albo online

OGGETTO: Avviso sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori “fragili”. La presente integra quanto già previsto con propria circolare interna n. 12 a seguito di sopraggiunta Circolare del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020 e circolare MIUR n. 1585 del 11 settembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con riferimento al rischio di contagio COVID-19 e alla necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria eccezionale i lavoratori “fragili” o che versano in particolari condizioni personali

Tenuto conto che la “condizione di fragilità” è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica

Dispone

l'avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori “fragili” maggiormente esposti a rischio contagio” in presenza di patologie con “scarso compenso clinico” o altre situazioni e/o condizioni certificate dall'autorità medico-sanitaria (rif. circolare M.S. n°13/2020 paragrafo 3). Con riferimento a quanto affermato nella C.M. Salute 29 aprile 2020, nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 art. 83, nel Rapporto ISS n.58/2020 agg. del 21 agosto 2020, e chiarito nella Circolare Ministero della Salute n 13 del 4 settembre 2020, “**il concetto di fragilità**” si riferisce a:

“quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”, ed evidenzia riguardo all'età che: “tale parametro da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità”. “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio” (Rapporto n. 5828.8.2020 – ISS Covid - 19).

L'istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020).

Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del

citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Tutto ciò premesso, lo scrivente

Comunica la seguente procedura

1. Il lavoratore richiede al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Ad integrazione della presente comunicazione si allegano la Circolare Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020 e la Circolare MIUR 1585 del 11 settembre 2020.

Allegati:

- a) Modello per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria ad uso dei Dirigenti scolastici
- b) Circolare Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020
- c) Circolare MIUR 1585 del 11 settembre 2020

Grazie per la collaborazione e buon anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Stefano MACCHIA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa